

# COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO PROVINCIA DI ALESSANDRIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

**OGGETTO: Approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014.  
Fissazione aliquote IMU.**

L'anno duemiladodici addì 22 del mese di GIUGNO alle ore 21,00 nella sala delle adunanze. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	Cognome e Nome	Presente	Assente
1	ARRIGONE Stefano	si	
2	MARONE Carlo	si	
3	SOLAROLO Deborah	si	
4	BATTEGAZZORE Maria Angela	si	
5	TORRIGLIA Lorenzo Paolo	si	
6	LOLLA Gabriele	si	
7	CALZAVARA Franco	si	
8	MORGAVI Piera Adele	si	
9	MARCHESOTTI Roberto	si	
10	STRINGA Maurizio		si
11	BOSCHETTO Giulia		si
12	MANARA Cristiano		si
13	OBERTI Roberto		si
	Totali	9	4


Assiste l'adunanza il Segretario Comunale dr. Massimo Salvemini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Arrigone Stefano assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: approvazione Bilancio di Previsione esercizio 2012 e Bilancio Pluriennale 2012/2014. Fissazione aliquote IMU.**

**PARERI ESPRESSI DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE  
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
ARRIGONE/STEFANO**



**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'art. 172 o da altre norme di legge;

- l'art. 29 comma 16 quater del D.L. 216/2011 convertito in L. 14/2012 ha differito al 30/06/2012 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli Enti Locali;

- l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**VISTA** la deliberazione G.C. n. 7 del 28 maggio 2012, con la quale è stato approvato lo schema del Bilancio annuale di previsione per l'Esercizio Finanziario 2012, corredato della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale per il periodo 2012/2014, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000;

**RILEVATO CHE:**

- il Bilancio di Previsione, redatto in termini di competenza, è stato formato osservando i principi della unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, del pareggio finanziario, nonché della pubblicità;
- tutte le entrate e tutte le spese sono state iscritte a bilancio in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 162 D.Lgs. 267/2000;
- per quanto attiene la messa a disposizione dello schema di Bilancio, ed alla contestuale possibilità di produzione di emendamenti, si è ottemperato al disposto della normativa vigente per questo Comune;
- non sono pervenute proposte di emendamento;
- Sia il Bilancio Annuale che il Bilancio Pluriennale sono stati redatti, in termini di competenza, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 171 D.Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO CHE:**

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 155, 242 e 243 D.Lgs. 267/2000 (già art. 45 D.Lgs. 504/92), i Comuni che non si trovino in situazione di strutturale deficiarietà, ovvero che non abbiano deliberato lo stato di dissesto,

non sono sottoposti ai controlli centrali previsti dalle norme circa i tassi minimi di copertura dei servizi;

• non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario di cui al Titolo VIII Capo II (articoli 244 e seguenti) D.Lgs. 267/2000, né il Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà di cui al Titolo VIII Capo I (articoli 242 e seguenti);

**A questo punto,**

**1) CONSIDERATO CHE,** per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto, ed in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità, di cui al comma 6 dell'art. 162 D.Lgs. 267/2000:

a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenuti a riferimento per la quantificazione delle assegnazioni 2012 quelle seppur ancora provvisorie (in attesa dell'efficacia dell'iter del decreto ex art.2 c.7, del D.Lgs. n.23/2011) comunicate nell'apposito sito web del Ministero dell'Interno, con riferimento alle norme legislative finora vigenti ed agli elementi di valutazione di cui, allo stato, si dispone;

**Quadro normativo**

L'articolo 13 del decreto-legge 201/2011 ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011, attribuendo ai comuni il gettito del tributo relativo all'abitazione principale e pertinenze nonché quello relativo ai fabbricati rurali strumentali e quello relativo agli altri immobili al netto della quota riservata all'erario (3,8 per mille). Il comma 17 del predetto articolo 13 stabilisce, tra l'altro, l'importo complessivo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio corrispondente al maggior gettito dell'IMU di spettanza comunale rispetto al gettito dei tributi sostituiti dalla nuova imposta, quali l'ICI e l'IRPEF relativa ai redditi degli immobili non locati.

Inoltre, l'articolo 28, commi 7 e 9, del suddetto decreto-legge 201/2011 prevede un'ulteriore riduzione dello stesso Fondo sperimentale per i comuni delle regioni a statuto ordinario da ripartire in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU.

b) si sono previste, in particolare:

➤ la soppressione della voce di entrata relativa all'I.C.I. (non comprendente ormai la quota di imposta sull'abitazione principale, soppressa ai sensi dell'art.1 del d.l. 93/2008 e soggetta a rimborso al Comune da parte dello Stato) a fronte del Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13 che prevede l'istituzione anticipata ed in via sperimentale dell'Imposta municipale propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il calcolo del tributo stesso nonché le modalità per la determinazione delle aliquote;

➤ **VISTO** altresì, il D.L.16/2012 convertito con modificazioni con la L. 44/2012;

➤ **PRESO ATTO CHE:**

- la nuova Imposta Municipale Propria (I.M.U.) sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

infatti, il comma 2 dell'art 13 della suddetta Legge riporta "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa...";

- con l'istituzione dell'I.M.U. sono state confermate le stesse modalità di calcolo d'imposta della previgente I.C.I., mentre sono stati aggiornati i moltiplicatori per il calcolo del valore imponibile e stabiliti limiti per le aliquote e detrazioni;

-l'aliquota di base dell'imposta è pari al 7,6 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 3 punti per mille;

-l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è pari al 4 per mille, con possibilità di modifica in aumento o in diminuzione sino a 2 punti per mille;

- l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentali è pari al 2 per mille, con possibilità di modifica in diminuzione sino a 1 punto per mille;

- la detrazione per l'abitazione principale è stabilita in € 200,00, con un incremento di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale, per una detrazione complessiva massima di € 600,00;

-è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 7,6 per mille;

- rispetto all'ICI alcune disposizioni sono state variate o abrogate: le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate e l'assimilazione alla abitazione principale nel caso di comodato non è più prevista;

**VISTO** l'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i. , con il quale viene data la possibilità di applicare, con apposita disposizione regolamentare, l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale anche agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**CONSIDERATO CHE** ai sensi dell'art. 13 comma 12 bis D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.:

- per l'anno 2012 i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

- l'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazioni stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

**VISTA** la Circolare Del Ministero Dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione Federalismo Fiscale n. 3/DF prot. n. 9485/2012 del 18.05.2012 avente ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.";

•l'addizionale comunale IRPEF, opzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/98, è stata prevista, ed il gettito, stimato in €. 26.132,00, è calcolato sulla base dei dati resi disponibili dal MEF su apposito sito internet, tenuto conto della diminuzione del gettito in forza dell'introduzione dell'IMU, e del gettito degli esercizi precedenti nel presupposto dell'invarianza dell'aliquota;

• per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente regolano l'accesso al credito da parte degli enti locali, ivi

compresa quella relativa al calcolo della capacità di indebitamento di cui all'art. 204- comma 1- D.Lgs. 267/2000;

- per quanto concerne le spese correnti, sono stati previsti gli stanziamenti per assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente con i criteri ritenuti più idonei per conseguire il miglior livello, consentito dalle risorse disponibili, di efficienza, economicità ed efficacia;
- per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell'importo consentito dai mezzi finanziari reperibili, tenuto conto degli oneri maggiori derivanti dall'ammortamento finanziario, nonché dalla gestione delle opere una volta attivate;

**DATO ATTO CHE**, altresì, ai sensi dell'art. 172 comma 1) lett. e) del D.Lgs. 267/2000, in merito alle deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi, e dell'art. 54 D.Lgs. 446/97, ai sensi del quale i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione sono in questa sede confermati, risultando richiamati, gli atti deliberativi descritti come segue:

a) per quanto attiene l'IMU si propone di introdurre le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota base	10,6 per mille	Altri immobili
Aliquota ridotta	5 per mille	Abitazione principale
Aliquota ridotta	5 per mille	Pertinenza a.p.
Fabbricati rurali strumentali	2 per mille	Art. 9, c.3bis, d.l. 557/93
Detrazione	€.200,00	Per abitaz. principale
Maggiorazione detrazione	€.50,00	Figlio fino 26 a. convivente

b) per le tariffe per il Servizio idrico integrato si rimanda alle determinazioni dell'A.T.O. n. 6;

c) le tariffe della Tassa Rifiuti Solidi Urbani. per il 2012 sono quelle fissate con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28 maggio 2012;

d) le tariffe dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni (D. Lgs. 507/93) sono invariate rispetto ai decorsi anni;

e) le tariffe della T.O.S.A.P. sono invariate rispetto ai decorsi anni;

#### **4) DATO ALTRESÌ ATTO CHE:**

- si è tenuto conto di quanto disposto dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale del Comparto Regioni - EE.LL. , per il trattamento economico dei dipendenti comunali, ivi compresa la dotazione di risorse per il trattamento economico accessorio;
- si è tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito ai contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e tributari obbligatori a carico del datore di lavoro sulle retribuzioni del personale;
- il Fondo di riserva, quantificato in €. 2.000,00, riflette i requisiti di cui all'art. 166 D.Lgs. 267/2000;
- i proventi da permessi di costruire, stimati in €.10.000,00, sono stati destinati per una quota del 75% a spese correnti non ripetitive;

- il contributo non fiscalizzato per i piccoli Comuni e' stato previsto al titolo IV dell'entrata ed utilizzato per finanziaria la quota ammortamento parte capitale dei mutui;
- il Bilancio di Previsione 2012 si presenta in pareggio economico oltreché finanziario.

**A questo punto:**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 507/93 e s.m.i.
- le LL. 662/96, 449/97, 448/98, 488/99;
- il D.Lgs. 446/97;
- la L. 388/2000 e le misure di finanza pubblica collegate alla Legge Finanziaria 2000 aventi rilievo pluriennale;
- la L. 448/2001;
- la L. 289/2002;
- la L. 350/2003;
- la L. 311/2004;
- la L.266/2005;
- la L. 296/2006;
- la L.244/2007;
- il D.L. 112/2008 convertito dalla L.6 agosto 2008, n.133;
- la L. 203/2008 (Finanziaria 2009)
- la L.191/2009 (Finanziaria 2010)
- la L.220/2010 (legge di stabilità 2011)
- la L.183/2011 (legge di stabilità 2012)
- il d.l. 78/2010;
- il d.l.138/2011;
- il d.l.201/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione:**

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale;
- la relazione dell'organo di revisione contabile, Dott. Alessandro Casagrande, contenente il prescritto parere favorevole sul bilancio 2012 e relativi allegati;

**con votazione espressa per alzata di mano e dal seguente esito:**

**favorevoli 9 (nove) - astenuti 0 (zero) – contrari nessuno**

## **DELIBERA**

**1. di approvare, per l'anno 2012, l'aliquota base (ordinaria) I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA nella misura del 10,6‰ (diecivirgolaseipermille) da intendersi quale gettito riservato al Comune la quota del 6,8‰, oltre alla quota riservata allo Stato;**

2. di approvare, per l'anno 2012, l'aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 5‰ (cinqueper mille) per l'abitazione principale da intendersi quale gettito riservato al Comune;
3. di approvare, per l'anno 2012, l'aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 5‰ (cinqueper mille), da intendersi quale gettito riservato al Comune, da applicarsi esclusivamente alle unità immobiliari inserite al catasto urbano con categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenze dell'abitazione principale con aliquota ridotta di cui al precedente punto 2, nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie indicate;
4. di approvare, per l'anno 2012, l'aliquota ridotta I.M.U. nella misura del 2‰ (dueper mille), da intendersi quale gettito riservato al Comune, da applicarsi esclusivamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9, comma 3 bis, D.L. 557/1993, convertito con modificazioni dalla legge 133/1994;
5. di approvare, per l'anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, con una maggiorazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo massimo della maggior detrazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso;
6. di riservarsi di introdurre per via regolamentare entro il 30 settembre p.v. eventuali agevolazioni, ovvero di modificare le aliquote sulla base degli incassi relativi alla prima rata del 18 giugno p.v.
7. Di approvare, ai sensi di tutto quanto espresso in narrativa, il Bilancio di Previsione 2012, che registra un totale delle risorse e degli impieghi di complessivi € 604.413,00 (come da riepilogo allegato sub A), nonché il Bilancio Pluriennale per gli anni 2012 - 2014, la Relazione Previsionale e Programmatica e gli allegati di legge citati ai punti successivi della presente deliberazione;
8. Di dare atto che costituiscono allegati al Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2012 (qui integralmente approvati) le deliberazioni concernenti tariffe, aliquote d'imposta, variazioni di limiti di reddito, prezzi, valevoli per l'anno 2012;
9. Di dare inoltre atto, ai sensi di quanto in narrativa:

a. che non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il Comune scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà, ai sensi della normativa in narrativa citata;

b. del rispetto della normativa descritta dettagliatamente in narrativa.

• Con separata votazione palese di eguale esito rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso All'albo pretorio on line di questo Comune il giorno 24/07/2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 24/07/2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

*[Handwritten signature]*

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva dal giorno \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE